



# COMUNE DI VERNIO

Disciplinare della procedura di segnalazione nel Comune di Vernio delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica (*whistleblowing*)

## Sommario

1. Premessa.....	3
2. Il whistleblowing: regole generali.....	4
2.1 Definizioni.....	4
2.2 Soggetti legittimati.....	5
2.3 Oggetto della segnalazione.....	5
2.4 Canali di segnalazione.....	6
2.5 Protezione del whistleblower.....	8
2.6 Ruolo dell'ANAC e sanzioni.....	9
3. Gestione delle segnalazioni di presunto illecito tramite canale interno nel Comune di Vernio.....	10
3.1 Canali di segnalazione interna adottati.....	10
3.2 Requisiti della segnalazione.....	11
3.3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e supporto nella gestione delle segnalazioni.....	12
3.4 Esito della segnalazione.....	12
3.5 Tutela della riservatezza.....	12
3.6 Responsabilità del segnalante.....	14
3.7 Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente, divulgazioni pubbliche.....	14
3.8 Formazione sul tema del whistleblowing.....	15
3.9 Pubblicizzazione delle misure sul whistleblowing e adempimenti conseguenti.....	15

## 1. Premessa

Il whistleblowing, o segnalazione di presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione mutuato dagli Stati Uniti, nel quale il dipendente segnala condotte illecite, o situazioni di pericolo o di rischio tali da poter arrecare danni a terzi, di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni in seno all'organizzazione a cui appartiene.

La disciplina è incentrata non solo sulla disciplina dell'istituto, ma anche sulla tutela del segnalante, o whistleblower.

La tutela generale del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata realizzata attraverso la disciplina introdotta dall'art. 54-bis del D.Lgs n. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012, "Severino", poi modificato dal D.L. n. 90/2014.

Nel 2017 l'articolo 54-bis è stato integralmente riscritto dalla Legge n. 179/2017, la prima e completa normativa nazionale circa la tutela dei whistleblower.

Dal 26 novembre 2019 si assiste a un cambiamento di prospettiva: con la direttiva UE 2019/1937 è introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione. La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato, per favorire l'emersione di illeciti commessi in entrambi gli ambiti. La direttiva è stata recepita dall'Italia con il D.Lgs. n. 24/2023, che abroga l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, ed ha effetto dal 15 luglio 2023.

Nell'adunanza del Consiglio del 12 luglio 2023, ANAC ha approvato, con delibera n. 311, il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio, in attuazione del D.Lgs. n. 24/2023.

Con il presente Disciplinare il Comune di Vernio intende regolare le procedure per il ricevimento e la gestione al proprio interno delle segnalazioni di presunto illecito, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e delle Linee guida approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023.

Il presente disciplinare mira a:

- dettare una disciplina organizzativa volta a garantire un'efficace e puntuale gestione delle segnalazioni;
- garantire che le segnalazioni abbiano effettivo seguito, e siano trasmesse alle autorità competenti, se del caso;
- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni;
- evitare che i soggetti, venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con e nel Comune di Vernio, omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni.

Nella prima parte del Disciplinare sono riepilogate, a beneficio dei segnalanti con riferimento al Comune di Vernio, le regole in materia previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

Nella seconda parte viene descritta la procedura per la gestione delle segnalazioni nel Comune di Vernio attraverso il canale interno.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 e le Linee guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, per quanto compatibili.

## **2. Il whistleblowing: regole generali**

### **2.1 Definizioni**

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023, e ai fini del presente Disciplinare, si intende per:

- **WHISTLEBLOWING, o SEGNALAZIONE DI PRESUNTO ILLECITO** - La segnalazione, intesa come comunicazione scritta od orale di informazioni, compresi i fondati sospetti, relativa a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e consistenti in:
  - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, ecc.), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  - violazioni della normativa dell'Unione europea, ossia:
    - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi a certi settori (appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, ecc.);
    - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
    - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
    - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- **WHISTLEBLOWER, o SEGNALANTE** - La persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di soggetto legittimato a presentare una segnalazione, ovvero colui che testimonia un illecito o un'irregolarità non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico e decide di segnalarlo a un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo.
- **TUTELA DEL WHISTLEBLOWER** – La garanzia accordata al whistleblower di tutela e/o protezione, contro ogni forma di discriminazione o ritorsione che potrebbe derivare direttamente e/o indirettamente dalla segnalazione presentata, ivi compreso il diritto alla riservatezza.
- **VIOLAZIONI** - Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023.
- **SEGNALAZIONE**- La comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura.
- **PERSONA COINVOLTA** - Persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la

violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione.

## **2.2 Soggetti legittimati**

Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 24/2023, sono legittimati a presentare una segnalazione:

- a) dipendenti del Comune di Vernio, anche se in servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
- b) lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti e volontari anche non retribuiti, che svolgono attività lavorativa presso il Comune di Vernio;
- c) dipendenti delle *società in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente (società in controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 ed enti in controllo pubblico di cui all'art. 2-bis, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013), limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Vernio;
- d) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Vernio, fornendo beni o servizi o realizzando opere;
- e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Vernio o altri soggetti pubblici, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Vernio, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Tali soggetti possono effettuare la segnalazione non solo quando il rapporto di lavoro è in corso, ma anche:

- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

## **2.3 Oggetto della segnalazione.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 24/2023, possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il whistleblower è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il D.Lgs. n. 24/2023 non si applica (comma 2):

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale della persona segnalante o che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, o inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto al D.Lgs. n. 24/2023;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, o di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ulteriori limiti applicativi del D.Lgs. n. 24/2023 sono previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 1.

Si possono segnalare anche le condotte volte ad occultare le violazioni, le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente che possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, i fondati sospetti.

## **2.4 Canali di segnalazione.**

Ai sensi del Capo II (artt. 4-15) del D.Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali seguenti:

- canale interno;
- canale esterno;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è a discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno, e solo a certe condizioni è possibile ricorrere agli altri.

### **CANALE INTERNO**

Quanto al canale interno, in base all'art. 4 i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato, o a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato (comma 2). Negli enti pubblici, è affidata al RPCT (comma 5).

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, o in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

In base all'art. 5, chi gestisce il canale di segnalazione interna rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, interloquisce con la persona segnalante e può chiederle integrazioni, fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni alla presentazione della segnalazione, informa il pubblico sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne: le informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché rese accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro sono titolate a segnalare in base ai limiti soggettivi. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti pubblicano le informazioni anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

### **CANALE ESTERNO** (art. 6 D.Lgs. n. 24/2023)

L'Autorità competente per le segnalazioni tramite canale esterno è l'ANAC.

E' però possibile effettuare la segnalazione all'Autorità tramite canale esterno solo nei seguenti casi:

- non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, o questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne ad ANAC sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le Linee guida ANAC 311/2023 prevedono che le segnalazioni esterne siano inviate ad ANAC prioritariamente tramite la piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell'Autorità, mentre le comunicazioni di ritorsioni e gli esposti sono inviati ad ANAC esclusivamente tramite la piattaforma informatica.

La gestione delle segnalazioni esterne è disciplinata in dettaglio dall'art. 8 delle Linee guida, secondo cui ANAC provvede entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

### **DIVULGAZIONE PUBBLICA** (art. 15 D.Lgs. n. 24/2023)

Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Essa è consentita, e la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito nel caso concreto, p.e. possano essere occultate o distrutte prove o vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione.

### **DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA O CONTABILE**

Infine, un autonomo canale di segnalazione è la denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile. ANAC ha chiarito che per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dall'art. 331 c.p.p. per i reati procedibili d'ufficio, relativamente a tale ambito – che ovviamente è molto più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower - la segnalazione del whistleblower non sostituisce quella obbligatoria all'Autorità giudiziaria; il dipendente pubblico che denunci e poi venga discriminato per la segnalazione potrà beneficiare delle tutele del whistleblower.

## **2.5 Protezione del whistleblower**

Il Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 accorda al whistleblower una serie di forme di protezione.

Le motivazioni della segnalazione del whistleblower sono irrilevanti ai fini della sua protezione, quindi non sono sindacabili.

Tuttavia vi sono due condizioni per la concessione delle misure di protezione al whistleblower:

- al momento della segnalazione, egli aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, fossero vere, cioè non infondate, e rientrassero nell'ambito oggettivo dell'istituto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata dal whistleblower con i canali e le modalità previste.

Le forme di protezione sono:

### **TUTELA DELLA RISERVATEZZA** (art. 12).

La segnalazione è sottratta all'accesso ex Legge n. 241/1990 agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico semplice e generalizzato, con divieto di rivelare l'identità del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La tutela dell'identità del segnalante si estende anche al procedimento penale, contabile e disciplinare.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative a cui ANAC trasmette le segnalazioni esterne, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il Regolamento ANAC 301/2023 agli artt 24-29 disciplina il procedimento sanzionatorio in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

L'art. 13 disciplina il trattamento dei dati personali in materia, prevedendo anche una preliminare DPIA (comma 6), mentre l'art. 14 disciplina la conservazione delle informazioni.

### **PROTEZIONE DALLE RITORSIONI.**

L'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che è vietata ogni forma di ritorsione, considerando tale anche quella tentata o minacciata.

All'articolo 17, comma 4 del D.Lgs. n. 24/2023 è inserito un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di possibili ritorsioni. La gestione delle comunicazioni di ritorsioni spetta all'ANAC, e il Regolamento ANAC 311/2023 disciplina il procedimento sanzionatorio a seguito di comunicazioni di presunte ritorsioni.

### **LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA' (ART. 20).**

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Tuttavia la scriminante opera solo quando, al momento della rivelazione o diffusione:

- vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;

- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata secondo le modalità previste;
- i comportamenti, gli atti o le omissioni siano collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Quando ricorrono tali ipotesi, è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa ogni responsabilità, anche civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

### **MISURE DI SOSTEGNO** (ART. 18).

E' istituito presso l'ANAC, e pubblicato nel proprio sito, un elenco di Enti del Terzo Settore che, previa stipula di convenzione con ANAC, forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono più garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare: è la cosiddetta PERDITA DELLE TUTELE del whistleblower.

## **2.6 Ruolo dell'ANAC e sanzioni**

Il D.Lgs. n. 24/2023 attribuisce all'ANAC tre principali poteri.

Innanzitutto l'art. 10 prevede un potere regolatorio in materia di segnalazioni esterne.

Infatti l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Come detto, l'ANAC ha adottato il Regolamento 311/2023.

Il Regolamento, pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità ed entrato in vigore il 15 luglio 2023, chiarisce le modalità per la presentazione all'Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, fornendo indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui l'ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo.

Inoltre l'art. 8 prevede un potere di gestione delle segnalazioni esterne, disciplinato dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 24/2023 e dall'art. 8 del Regolamento 311/2023.

Infine, l'ANAC è competente per l'irrogazione di sanzioni.

L'art. 21 prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da € 10.000,00 ad € 50.000,00, applicata al responsabile quando si accerta:
  - che sono state commesse ritorsioni;
  - che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;

- che è stato violato l'obbligo di riservatezza.
- b) Da € 10.000,00 ad € 50.000,00 quando accerta:
- che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023: in tal caso la sanzione è irrogata all'organo di indirizzo, con il procedimento semplificato disciplinato dall'art. 30 del Regolamento ANAC 301/2023;
  - che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute: in tal caso la sanzione è irrogata al responsabile della gestione delle segnalazioni, con il procedimento disciplinato dal capo VII del Regolamento ANAC 301/2023;
- c) da € 500,00 ad € 2.500,00 al whistleblower, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Il relativo procedimento sanzionatorio semplificato è disciplinato dall'art. 37 del Regolamento ANAC 301/2023.

### **3. Gestione delle segnalazioni di presunto illecito tramite canale interno nel Comune di Vernio.**

#### **3.1 Canali di segnalazione interna adottati.**

Il canale interno attivato dal Comune di Vernio prevede che le segnalazioni possono essere presentate con le seguenti modalità:

- a) modalità scritta, tramite applicativo informatico accessibile dalla homepage e dalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale.
- L'applicativo informatico di gestione delle segnalazioni assicura le seguenti funzionalità:
- consente al whistleblower di presentare una segnalazione nominativa o anonima. Nel caso della prima, raccoglie i dati identificativi e di contatto del whistleblower. Prevede dei campi di testo per il conferimento delle informazioni circostanziali relative alla segnalazione, di cui al punto precedente, e consente il caricamento di file multimediali (audio, foto, video), in qualità di elementi documentali, direttamente all'interno dell'ambiente di segnalazione. Al segnalante è, inoltre, data la facoltà di conferire il consenso per il trattamento dei dati nell'ambito del procedimento disciplinare, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023;
  - permette al whistleblower di monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema tecnologico informatico di gestione delle segnalazioni utilizzando il codice ricevuto. Le segnalazioni pervenute non vengono protocollate;
  - tutela la riservatezza dell'identità dell'autore che effettua la segnalazione attraverso l'adozione di idonee misure di sicurezza, così come garantisce la segretezza del contenuto della segnalazione e di eventuali soggetti segnalati o a vario titolo ivi coinvolti;
  - predispose un ambiente di dialogo tra il RPCT ed il whistleblower, affinché sia possibile scambiare comunicazioni, informazioni o documenti successivamente alla presentazione della segnalazione, per finalità istruttorie o informative. A tale funzione possono accedere, tramite l'utilizzo del codice conferito al termine della procedura di segnalazione, sia i

whistleblower che hanno conferito i propri dati identificativi, sia quelli che abbiano optato per l'anonimato. Per mezzo di tale funzionalità, il RPCT comunica al whistleblower le risultanze della istruttoria e qualsiasi altro tipo di aggiornamento o notizia relativa alla segnalazione stessa;

- consente un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto, previamente identificati e formalmente autorizzati. La gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete avviene attraverso l'adozione di un protocollo sicuro.

Un manuale di funzionamento dell'applicativo informatico deve essere messo a disposizione del segnalante, tramite idonea pubblicizzazione nel sito informatico comunale.

Per le segnalazioni pervenute tramite il canale di segnalazione scritto, con modalità informatiche, il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, mantenendo la possibilità di interlocuzione con le modalità succitate al fine di richiedere a quest'ultimo integrazioni e/o ulteriori informazioni.

- b) modalità orale, tramite possibilità di stabilire un appuntamento con il RPCT, contattato telefonicamente, per posta elettronica, di persona o altro, al fine di un incontro diretto, presso un luogo anche diverso dalla sede comunale per esigenze di riservatezza, in cui la segnalazione sarà acquisita e verbalizzata e il whistleblower avrà la facoltà di conferire i propri dati personali, sottoscrivendo la segnalazione, o di presentarla in forma anonima.

In ogni caso, entro tre mesi dal suddetto avviso di ricevimento, il RPCT fornisce al whistleblower un riscontro alla segnalazione.

Qualora la segnalazione riguardi il RPCT la stessa deve essere inviata direttamente all'ANAC, secondo le modalità da quest'ultima stabilite (<https://whistleblowing.anticorruzione.it>).

### **3.2 Requisiti della segnalazione.**

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all'RPCT di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

A tal fine, è necessario che la segnalazione contenga almeno le seguenti informazioni:

- una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti illeciti;
- le generalità (o altri elementi quali qualifica, ruolo, servizio di appartenenza) dei soggetti coinvolti, qualora individuabili;
- le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti o che possono riferire sul fatto;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti.

In particolare, la persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire l'avvio dell'istruttoria procedimentale di accertamento e riscontro del fumus boni iuris in merito alla fondatezza della condotta illecita oggetto della segnalazione.

### **3.3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e supporto nella gestione delle segnalazioni.**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in avanti RPCT) riceve e verifica la presenza di un *fumus boni iuris* in merito alla fondatezza della segnalazione e provvede alla sua gestione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, tramite i canali interni di segnalazione.

Le segnalazioni anonime sono ricevute e trattate nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il RPCT, per la gestione delle procedure relative alle segnalazioni, può avvalersi di un gruppo di supporto formato da dipendenti selezionati in virtù della loro professionalità e condotta integerrima, in conformità all'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 24/2023, appositamente nominati con specifico atto, che devono essere previamente impegnati alla riservatezza con apposita lettera di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 Reg.UE 2016/679.

Nel caso in cui il RPCT o i componenti del gruppo di supporto si trovino in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, se il conflitto di interesse riguarda il RPCT, il RPCT si asterrà e verrà sostituito dal Vice RPCT; se riguarda un componente del gruppo di supporto, il componente si asterrà dal prendere parte alla gestione della segnalazione.

### **3.4 Esito della segnalazione.**

La segnalazione viene considerata inammissibile e viene archiviata nei seguenti casi:

- irricevibilità, in quanto non proveniente da un soggetto legittimato;
- manifesta infondatezza, per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 24/2023;
- contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o di irregolarità lesive dell'integrità della pubblica amministrazione.

Laddove sia ravvisato il *fumus* di fondatezza della segnalazione, il RPCT si rivolge tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione.

### **3.5 Tutela della riservatezza.**

Il whistleblower è in facoltà di conferire o meno i propri dati identificativi, affinché questi possano essere trattati nella procedura d'istruttoria della segnalazione.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

In conformità all'art. 12, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 24/2023:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.c.;

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa; pertanto l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno avviene in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali dipendenti del gruppo di supporto, debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT e di dipendenti del gruppo di supporto, nonché i responsabili degli uffici per i procedimenti disciplinari, gli amministratori di sistema e, in generale, coloro che, anche accidentalmente, ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, rispondono disciplinarmente; il RPCT inoltre può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga erroneamente a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la trasmetteranno immediatamente al RPCT, adottando tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione; successivamente tali dati saranno distrutti.

Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave, accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

In ogni caso, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 24/2023.

### **3.6 Responsabilità del segnalante**

L'applicazione del presente Disciplinare lascia impregiudicata ogni responsabilità civile, penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazioni calunniose o diffamatorie, ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 non sono più riconosciute al whistleblower, al quale è inoltre irrogata una sanzione disciplinare.

In tal senso, sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente disciplina quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio in malafede o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

### **3.7 Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente, divulgazioni pubbliche.**

Le persone che segnalano all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC, o divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, non possono subire alcuna ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

In particolare, il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro; le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 24/2023.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- a) persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Comune di Vernio, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità; l'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e

gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora, per errore, la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D.Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione (inversione dell'onere della prova).

L'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lettera a) alla lettera e): spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

### **3.8 Formazione sul tema del whistleblowing**

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Il Comune di Vernio si riserva di intraprendere iniziative di sensibilizzazione e di promozione, ritenute idonee a divulgare la conoscenza dell'istituto del whistleblowing ed a determinare la creazione di un contesto culturale e sociale favorevole alla diffusione della procedura.

L'Ufficio personale, in caso di nuove assunzioni, comandi, mobilità esterne, informa il lavoratore, contestualmente alla consegna del Codice di comportamento del personale del Comune di Vernio, circa il presente Disciplinare, fornendone copia o indicando le pagine del sito comunale dove le informazioni sono rese disponibili.

### **3.9 Pubblicizzazione delle misure sul whistleblowing e adempimenti conseguenti.**

Una sintesi del presente Disciplinare, unitamente al collegamento ipertestuale al testo completo di esso e al collegamento ipertestuale alla piattaforma informatica e alle istruzioni tecniche per l'utilizzo del canale interno di segnalazione scritta, è pubblicata nel sito comunale, in una o più pagine poste in posizione facilmente accessibile per l'utente.